

**MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA
PER IL TRIENNIO 2020-2022**

Nota n. 2

IL COLLEGATO FISCALE

A cura di Maurizio Coresi e Giovanni Crescenzi

30 ottobre 2019

INDICE

1. Le finalità del Collegato fiscale	pag. 3
2. Le misure urgenti per il 2019	pag. 6
3. Le misure fiscali per il recupero di risorse finanziarie	pag. 8
4. Gli ulteriori interventi del Collegato fiscale	pag. 19

1. LE FINALITA' DEL COLLEGATO FISCALE

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2020-2022 si articola in una serie di interventi, in parte contenuti nel cosiddetto "**Collegato Fiscale**" (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124) e in parte nel disegno di legge di bilancio, che nel loro insieme hanno l'obiettivo di invertire l'attuale contesto di stagnazione dell'economia nazionale.

I primi due trimestri del 2019 hanno infatti registrato una crescita congiunturale sensibilmente inferiore alle attese e secondo le stime contenute nel Documento programmatico di Bilancio per il 2020 inviato alla commissione europea, per l'anno in corso è prevista una crescita del PIL reale dello 0,1 per cento. La modesta crescita del PIL nell'anno in corso è da ascrivere in gran parte al marcato rallentamento della crescita della domanda di consumi delle famiglie (0,4 per cento a fronte dello 0,8 per cento del 2018) e al rallentamento degli investimenti fissi lordi, parzialmente compensati dal buon andamento dell'export.

Per il prossimo anno, il DPB 2020 prevede un leggero rialzo del PIL allo 0,6 per cento, in gran parte per effetto delle misure contenute nella manovra. Per le successive annualità, il Documento riprende quanto esposto nella Nota di aggiornamento al DEF 2020, prevedendo un incremento del PIL dell'1 per cento sia per il 2021 sia per il 2022.

Sul fronte della finanza pubblica, la manovra per il 2020-2022, per evidenti ragioni di necessità congiunturale, utilizza tutti gli spazi di flessibilità a disposizione - modificando per tale via gli andamenti tendenziali del deficit, del saldo di bilancio strutturale e dell'avanzo primario - rimanendo tuttavia, sia nel 2020 sia negli anni successivi, entro i limiti previsti per il pieno rispetto dei parametri europei. Contemporaneamente, il debito pubblico viene indirizzato verso un percorso di diminuzione in rapporto al Pil.

Nello specifico, **il "collegato fiscale" prevede una serie di misure finalizzate ad affrontare situazioni che rivestono un carattere di particolare urgenza non rinviabili alla legge di bilancio**, parte delle quali con efficacia già nel corrente anno.

Una parte rilevante del decreto legge è dedicata al recupero di maggiori risorse finanziarie, attraverso un mix di maggiori entrate e di minori spese, che hanno l'obiettivo di contribuire da un lato al raggiungimento degli obiettivi programmatici complessivi della manovra di finanza

pubblica e dall'altro di garantire, in quota parte, l'immediata copertura finanziaria di alcuni importanti interventi, alcuni con effetto anche nel corrente anno.

In particolare, per l'anno 2019:

- una quota di risorse è recuperata tramite la **riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di revisione dei Ministeri**, per un ammontare di 1.997 milioni di euro per l'anno 2019 in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 (nell'elenco 1 allegato al decreto gli importi pari a 3.089 milioni di euro sono espressi in termini di saldo netto da finanziare);
- ulteriori risorse, pari a 276,1 milioni di euro, sono recuperate da altri risparmi di spesa e riprogrammazioni di spesa;

Una quota delle maggiori risorse recuperate per l'anno 2019 sono destinate dal provvedimento alla copertura finanziaria di alcuni interventi urgenti, tra cui gli interventi relativi ai versamenti dovuti dai soggetti sottoposti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il prestito oneroso ad Alitalia, le fusioni dei Comuni, gli affitti passivi della PA, il sostegno all'autotrasporto, la compensazione del Fondo perequativo Irap e le altre misure contenute nel provvedimento.

Per l'anno 2020 e seguenti:

- **il complesso delle misure di contrasto all'evasione fiscale e delle altre misure di entrata**, a partire da quelle relative ai giochi, **nonché le misure di minore spesa** - *articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 59* - **garantiscono maggiori risorse per un ammontare pari** a 5.426,896 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 35 milioni di euro per l'anno 2019, **a 5.452,896 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;**
- **ulteriori risorse**, pari a 27,6 milioni per l'anno 2020, sono recuperate dal taglio delle risorse ai Ministeri e da ulteriori risparmi su autorizzazioni di spesa.

Le maggiori risorse recuperate nel 2020 e negli anni successivi confluiscono in due Fondi:

- **Il fondo per la riduzione della pressione fiscale**, che a seguito degli interventi contenuti nel provvedimento, è incrementato di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica;
- il **fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente** conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che è incrementato di 26 milioni di euro per l'anno 2020, di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Le maggiori risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale saranno utilizzate per garantire una parte della copertura finanziaria della prossima legge di bilancio.

2. LE MISURE URGENTI PER IL 2019

Una parte delle misure contenute nel decreto-legge n. 124 del 2019, riguarda interventi urgenti per l'anno 2019. Nello specifico gli interventi riguardano:

- il **rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)** per un ammontare pari a 670 milioni di euro;
- la concessione di un **nuovo prestito ad Alitalia**, per un ammontare di 400 milioni di euro;
- l'aumento della dotazione finanziaria per le **fusioni di Comuni** per un importo di 30 milioni di euro;
- la compensazione del **fondo perequativo dell'IRAP** per un totale di 16 milioni di euro; l'acquisto dei dispositivi antiabbandono;
- il **sostegno all'autotrasporto** rispettivamente per un importo pari a 15,1 milioni di euro e a 12,9 milioni di euro.

L'intervento più sostanzioso, con un effetto di minori entrate per il 2019, pari ad 1.460 milioni, riguarda **gli acconti ISA** (indici sintetici di affidabilità fiscale). La norma prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP sono effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50%. In base alle norme precedentemente in vigore, l'acconto, pari al 100% dell'imposta dichiarata nell'anno, doveva essere versato in una o due rate, a seconda dell'importo: a) con unico versamento, entro il 30 novembre, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro; b) in due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima rata, pari al 40 per cento, che deve essere versata, insieme al saldo per l'anno precedente, la seconda, cioè il restante 60 per cento, entro 30 novembre.

Con la novità introdotta, pertanto, fermo restando che il primo acconto, il secondo in scadenza a novembre si ridurrà con un risparmio del 10 per cento. Le minori entrate previste per il 2019 sono successivamente recuperate nel 2020.

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI PER IL 2019

(in milioni di euro)

Fusione di Comuni	30
Sostegno all'autotrasporto	12,9
Prestito oneroso ad Alitalia	400
Compensazione del Fondo perequativo IRAP	16
Fondo di garanzia PMI	670
Acquisto dispositivi antiabbandono	15,1
Acconti ISA	1.460

Le risorse necessarie per l'attuazione di tali interventi provengono dalle riduzioni delle dotazioni finanziarie per le spese dei Ministeri, gran parte dei quali a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE DELLE SPESE DEI MINISTERI

(in migliaia di euro)

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	2.896.080
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	35.976
Ministero dell'Interno	32.850
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	31.000
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	26.127
Ministero della Giustizia	15.434
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	15.000
Ministero della Salute	14.000
Ministero della Difesa	12.000
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale	7.000
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	2.500
Ministero per Beni e le Attività Culturali e per il Turismo	800
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)	500
Totale	3.089,310

3. LE MISURE FISCALI PER IL RECUPERO DI RISORSE FINANZIARIE

Il decreto-legge “collegato fiscale” prevede una serie di misure focalizzate al recupero di risorse finanziarie che saranno utilizzate a parziale copertura della prossima legge di bilancio. Tali risorse sono state **individuare operando su 4 direttrici prioritarie:**

- la lotta all'evasione fiscale;
- l'utilizzo dei sistemi informatizzati di controllo, della fatturazione elettronica e l'incentivo all'utilizzo degli strumenti telematici di trasmissione dei dati;
- la riduzione delle soglie di utilizzo del contante e l'incentivo all'utilizzo dei pagamenti elettronici;
- la stretta sui giochi.

A) LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Una quota consistente delle risorse pari a oltre 3 miliardi di euro è recuperata dall'azione di contrasto all'evasione fiscale. In particolare, si interviene prevedendo:

- una stretta sulle compensazioni.

In tale ambito, le misure prevedono:

- a) **il divieto di accollo del debito d'imposta altrui** e conseguentemente il diniego a qualsiasi forma di compensazione ad opera di tale soggetto. Da tale intervento è prevista una minore spesa pari a 288 milioni di euro a decorrere dal 2020;
- b) **il divieto di compensazione di crediti tributari e non in caso di "cessazione della partita IVA"**. Da tale disposizione sono previste maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020;
- c) l'introduzione del **controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte dirette** effettuate tramite modello F24. Da tali interventi è prevista una minore spesa di 1084 milioni di euro per l'anno 2020 e di 878 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

- l'estensione del meccanismo di inversione contabile *reverse charge* e modifiche sui contratti d'appalto

Al fine di contrastare la sistematica omissioni da parte di imprese assegnatarie di appalti pubblici e privati dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato da parte di appaltatori o subappaltatori scarsamente patrimonializzati, il decreto fiscale collegato introduce un regime innovativo che pone in capo al committente l'obbligo di procedere al versamento delle ritenute, utilizzando, alternativamente, la provvista che, mensilmente, l'impresa incaricata dovrà mettergli a disposizione, oppure il corrispettivo dovuto alla stessa. In particolare, il nuovo art. 17-*bis* del decreto legislativo n. 241 del 1997, pone in capo al committente che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, l'onere di versare le ritenute fiscali tramite delega F24 e senza poter utilizzare i propri crediti in compensazione. A tal fine, il committente avrà a disposizione una provvista di importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto. Provvista che dovrà essergli fornita almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del versamento dall'impresa appaltatrice e subappaltatrice. L'impresa affidataria, tuttavia, in caso di ritardo del committente nel pagamento dei corrispettivi dovuti, potrà chiedere a quest'ultimo di rivalersi sugli stessi senza, quindi, rimettere la necessaria provvista.

La nuova disciplina prevede due ulteriori obblighi in capo al committente: a) quello di sospendere i pagamenti all'impresa affidataria laddove la stessa non abbia messo a disposizione la provvista per il versamento o non abbia fornito le informazioni necessarie per eseguire lo stesso; b) l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'inadempimento dell'impresa affidataria, laddove lo stesso permanga per oltre 90 giorni (termine utile per consentire il ravvedimento)

- **il rafforzamento delle misure di contrasto alle frodi su accise e carburanti**

In tale ambito, si interviene con varie disposizioni per contrastare le frodi in materia di accisa e nella commercializzazione dei carburanti e per contrastare l'utilizzo illecito degli idrocarburi. In particolare, Tra gli altri, si segnalano i seguenti interventi:

a) relativamente al sistema EMCS di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, è stato introdotto un termine temporale di 24 ore dal momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, maggiormente restrittivo rispetto all'attuale, entro il quale il predetto regime sospensivo deve obbligatoriamente concludersi;

b) sono previsti nuovi requisiti di affidabilità e onorabilità che devono possedere i soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti in questione;

c) sono stati modificati i limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale nonché per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali;

d) è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio di carburanti, fissata in 3.000 metri cubi, sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga in questione. Per effetto di tale modifica, qualora il deposito abbia una capacità inferiore a quella prevista, scatterà comunque l'obbligo del versamento anticipato dell'IVA;

e) sono previste norme per contrastare l'uso fraudolento, nel territorio nazionale, di taluni prodotti classificabili come oli lubrificanti, che vengono illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o, in misura minore come combustibili per riscaldamento;

f) il gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e passeggeri è sottoposto ad accisa con l'applicazione dell'aliquota agevolata. In particolare, la determinazione dell'importo massimo rimborsabile è fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione in argomento, per ogni chilometro percorso.

- **il rafforzamento delle misure di contrasto alle frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati**

In tale ambito, per reprimere le frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati, si introduce l'obbligo di preventiva verifica dell'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA con F24 Elide, equiparando le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

In tema di lotta all'evasione fiscale si interviene, inoltre, sul tema dei redditi da capitale e **trust esteri** e per adeguare l'ordinamento rispetto al tema dell'esenzione dell'IVA per le **prestazioni scolastiche ed universitarie**.

MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Art. 1	Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione	Per rafforzare le misure di contrasto al fenomeno delle indebite compensazioni si prevede che in caso di accollo del debito d'imposta altrui, per il pagamento dello stesso non è consentito utilizzare, in compensazione, alcun credito dell'accollante; viene, pertanto, negata qualunque forma di compensazione ad opera di tale soggetto
Art. 2	Cessazione partite IVA ed inibizione compensazione	Per rafforzare il contrasto all'abuso del meccanismo degli indebiti utilizzi dei crediti si prevede che, qualora il soggetto titolare di partita IVA sia destinatario di un provvedimento di cessazione della partita Iva o di cancellazione dalla banca dati MOSS, lo stesso soggetto non possa compensare nel modello F24 i crediti tributari e non o quelli IVA fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.
Art. 3	Introduzione del controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte dirette effettuate tramite modello F24	Si introduce il controllo preventivo delle compensazioni per imposte dirette. A tal fine, si modificano i presupposti per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR. Pertanto, l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta che emergono dalle dichiarazioni relative a imposte dirette è subordinato: a) alla dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui; b) alla presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.
Art. 4	Estensione del regime reverse charge per contrastare l'illecita somministrazione di manodopera	Si estende il regime del <i>reverse charge</i> agli appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera. Inoltre, si introducono misure di contrasto per l'omesso versamento delle ritenute in presenza di appalti e subappalti e prevede che il debito d'imposta sorga in capo alla società appaltante anche a fronte di ritenute maturate sulla redistribuzione dei dipendenti delle società affidatarie o subappaltatrici.
Art. 5	Misure di contrasto alle frodi in materia di accisa	Si rafforza il sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (sistema EMCS), attraverso l'introduzione di un termine temporale più restrittivo entro il quale il predetto regime sospensivo deve obbligatoriamente concludersi (24h dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario).
Art. 6	Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi IVA nella commercializzazione dei carburanti	Si prevede che gli enti e i consorzi di autostrade forniscono, previa richiesta dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza, i dati concernenti il transito degli automezzi adibiti al trasporto dei prodotti energetici. Per quanto riguarda i carburanti, vengono previste importanti restrizioni rispetto alle deroghe applicate dalla legge di bilancio 2018 ed in particolare si prevede una soglia di capacità di stoccaggio, fissata a 3.000 metri cubi, sia per i depositi fiscali che per quelli di destinatari registrati.
Art. 7	Disposizioni in materia di utilizzo illecito di idrocarburi ed altri prodotti	Si introduce un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti sul territorio nazionale per contrastare l'uso fraudolento dei medesimi. I prodotti, individuati mediante i relativi codici di nomenclatura combinata, avranno l'obbligo di circolare sul territorio nazionale con un "Codice amministrativo di riscontro" emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle Entrate.
Art. 8	Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale	Si prevede che il rimborso del gasolio è riconosciuto entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato per ogni km percorso. Tali disposizioni si applicano ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 9	Disposizioni per prevenire frodi IVA delle auto usate provenienti dall'UE	Si introduce l'obbligo di verifica preventiva, da parte dell'Agenzia delle entrate, in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell'IVA mediante modello F24 ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi.
Art. 13	Modifiche in materia di trust	vengono sottoposti ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata
Art. 32	Disposizioni recanti l'adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019 (causa C-449/17)	Viene sostituita la generica previsione, in tema di esenzione dell'IVA per le prestazioni educative, delle prestazioni didattiche di ogni genere con quella più circoscritta delle prestazioni di insegnamento scolastico e universitario . All'interno di questa tipologia di prestazioni non sono ricomprese le attività di insegnamento delle scuole guida. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le autoscuole sono tenute a memorizzare per via elettronica e telematica i dati dei corrispettivi giornalieri.

**B) L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIZZATI DI CONTROLLO, DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
E L'INCENTIVO ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI TRASMISSIONE DEI DATI**

Numerosi sono gli interventi volti a favorire l'utilizzo dei sistemi di controllo informatizzato, ad implementare la fatturazione elettronica e ad incentivare l'utilizzo degli strumenti telematici per l'invidio dei dati.

Nello specifico viene esteso il sistema INFOIL per il controllo della gestione, produzione, detenzione e movimentazione dei **prodotti sottoposti ad accisa**; si introduce, nell'ambito della circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, il documento amministrativo semplificato telematico; in materia di energia elettrica e gas naturale si introduce la trasmissione telematica dei dati di contabilità.

In materia di **fatturazione elettronica**, viene prevista: 1) l'esenzione per chi trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria è confermata per tutto il 2020; 2) in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Se il contribuente non versa il dovuto entro 30 giorni scatta l'iscrizione a ruolo; 3) viene prevista la memorizzazione e l'utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti, per consentirne l'utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria. Per tale via, si portano a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria tutti i dati contenuti nella fattura, a prescindere che il contribuente abbia o meno effettuato l'adesione al servizio dell'Agenzia delle Entrate; 4) Si prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate comunica, per via telematica al contribuente, l'ammontare dell'imposta della sanzione amministrativa ridotta di un terzo, nonché degli interessi dovuti.

In tema di **IVA** si prevede che l'Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio sito internet, le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA. A partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.; b) infine si prevede che in caso di mancato, ritardato od omesso pagamento, la comunicazione da parte dell'Agenzia dell'Entrate avviene per via telematica.

**MISURE IN TEMA DI
SISTEMI INFORMATIZZATI DI CONTROLLO, FATTURAZIONE ELETTRONICA E UTILIZZO DI
STRUMENTI TELEMATICI DI TRASMISSIONE DATI**

Art. 10	Estensione del sistema INFOIL presso i depositi fiscali di prodotti energetici di mero stoccaggio	Consente l'applicazione del sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa (c.d. sistema INFOIL), già adottato presso gli impianti di produzione nazionali, anche ai depositi fiscali di prodotti energetici di stoccaggio.
Art. 11	Introduzione del documento amministrativo semplificato telematico	L'intento primario è quello di introdurre, nell'ambito della circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, l'utilizzo del sistema informatizzato al fine di far presentare soltanto in forma telematica la documentazione di accompagnamento dei suddetti prodotti.
Art. 12	Trasmissione telematica dei dati di contabilità dei soggetti obbligati e dei distributori nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale	Si prevede la trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e gas naturale fatturate da parte dei venditori e quelle fornite a ciascun venditore da parte dei distributori. Il tutto garantisce all'Amministrazione finanziaria di acquisire, con maggiore tempestività rispetto all'attuale previsione annuale, le informazioni necessarie per i controlli.
Art. 14	Modifiche all'utilizzo della fatturazione elettronica	Si prevede che i <i>file</i> derivanti dalla fatturazione elettronica devono essere memorizzati fino al mese di dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per consentirne l'utilizzo da parte della Guardia di Finanza nello svolgimento dei controlli di polizia economico e finanziaria e dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio e controllo con finalità fiscali.
Art. 15	Previsioni in materia di fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria	L'esenzione della fatturazione elettronica per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria è confermata per tutto il 2020.
Art. 16	Disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA	In materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA, si prevede che per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate fornisce ai soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in un'area dedicata del proprio sito internet, le bozze dei registri delle fatture emesse, dei registri delle fatture e delle bollette doganali nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
Art. 17	Disposizioni in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche	in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Se il contribuente non versa il dovuto entro 30 giorni scatta l'iscrizione a ruolo;

C) UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE E INCENTIVAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

In materia di denaro contante e pagamenti elettronici si prevede:

- **la riduzione del limite di utilizzo del denaro contante:** dal 1 luglio 2020 e per tutto il 2021 si passa da 3.000 a 2.000 euro mentre dal 2022 il limite viene fissato a 1.000 euro. la sanzione per la violazione del divieto è pari a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di 1.000 euro dal 1° gennaio 2022;

- in materia di **lotteria degli scontrini**, che i premi attribuiti non formano reddito e non sono assoggettati a prelievo erariale;
- una la **sanzione per chi rifiuta pagamenti con sistemi elettronici**: a partire dal 1° luglio 2020, la sanzione è pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con carte.;
- un **credito d'imposta in favore degli esercenti attività d'impresa pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di credito o di debito o prepagate**. Il beneficio riguarda esclusivamente i contribuenti di minori dimensioni, con ricavi/compensi fino a 400.000 euro, e spetta unicamente per le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, poste in essere dal 1° luglio 2020.

MISURE IN TEMA DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE E DI INCENTIVAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI		
Art. 18	Modifiche al regime dell'utilizzo del denaro contante	Viene abbassato il limite di utilizzo del denaro contante per un massimo di 2000 euro a partire dal 1° luglio 2020 fino 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 tale limite è abbassato a 1000 euro.
Art. 19	Disposizioni in tema di lotteria nazionale degli scontrini e istituzione di premi per il <i>cashless</i>	Si prevede che, in materia di lotteria degli scontrini, i premi attribuiti non vanno a formare reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Si prevede anche la ristrutturazione della disposizione volta ad incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici attraverso l'istituzione di premi speciali per un valore non superiore a 45 milioni di euro da assegnare mediante estrazione.
Art. 20	Sanzioni in merito alla lotteria degli scontrini	Si prevede anche che l'esercente che rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione, è punito con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
Art. 21	Disposizioni in materia di certificazioni fiscali e pagamenti elettronici	Si prevede che la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra PA e prestatori di servizi di pagamento abilitati, può essere utilizzata per facilitare e rendere automatici i processi di certificazione fiscale tra privati, tra cui figura la fatturazione elettronica.
Art. 22	Disposizioni che prevedono un credito d'imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici	Per coloro che svolgono attività di impresa, arte o professioni, spetta un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate attraverso l'uso di carte di credito, di debito o prepagate. Tale credito d'imposta è dovuto per le commissioni riguardanti le cessioni di beni e prestazione di servizi nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020 a condizione che i ricavi relativi all'anno precedente non superino i 400.000 euro. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione esclusivamente a decorrere dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 23	Previsione delle sanzioni per la mancata accettazioni di pagamenti tramite carte di credito o di debito	Si prevede che se il soggetto prestatore di servizi di pagamento rifiuta il pagamento effettuato mediante carta di credito o di debito è soggetto a sanzione amministrativa pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

C) GIOCHI

Dalla revisione della normativa sui giochi sono recuperati 667 milioni di euro per l'anno 2020 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. In particolare:

- vengono **ampliati i termini per l'indizione delle gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di gioco pubblico**;
- viene **ampliato il termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco**;
- il **PREU viene innalzato**, con decorrenza dal 10 febbraio 2020, **al 23 per cento per le AWP (slot machine) e al 9 per cento per le VLT (video lottery)**. Le aliquote vigenti sono rispettivamente del 21,6% e del 7,9% e continuano ad applicarsi fino al 9 febbraio 2020.;
- al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il **Registro unico degli operatori del gioco pubblico**. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 27 ottobre 2019, dei diritti e dei rapporti in esso previsti.;
- viene previsto il **blocco dei pagamenti in favore di quegli esercenti che operano in difetto di concessione**;
- per **contrastare l'evasione e la diffusione del gioco tra i minori viene istituita la figura dell'agente sotto copertura**;
- viene previsto che **non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni** definitivamente accertate, **agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**;
- si dispone infine la **chiusura degli esercizi dove il gestore ha omesso di versare l'imposta unica nel settore del gioco**.

MISURE IN MATERIA DI GIOCHI

Art. 24	Disposizioni che ampliano i termini in materia di gare e scommesse bingo	Si ampliano i termini rispetto alle gare pubbliche per l'affidamento delle concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi. Tali termini per indire le gare passano da settembre 2018 a giugno 2020 e il termine non superiore al 31 dicembre 2019 viene prorogato al 31 dicembre 2020. Vengono aumentate
---------	---	--

		le somme da versare annualmente per il mantenimento delle concessioni. I soggetti che principalmente commercializzano prodotti di gioco pubblici sono tenuti a versare 7.500 euro mentre i soggetti che come attività accessoria commercializzano prodotti di gioco pubblici sono tenuti a versare 4.500 euro.
Art. 25	Disposizione rispetto i termini per la sostituzione degli apparecchi da gioco	Si interviene sulla previsione per la sostituzione degli apparecchi da gioco che deve avvenire, non più entro il 31 dicembre 2019 ma decorsi 9 mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia.
Art. 26	Attuazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco	La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi idonei per il gioco lecito, è fissata nella misura del 23% per gli apparecchi collegati alla rete telematica che si attivano attraverso l'introduzione di moneta metallica o con strumenti di pagamento elettronici, e al 9% per gli apparecchi che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.
Art. 27	Istituzione di un registro unico degli operatori del gioco pubblico	Viene istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a decorrere dal 2020 il registro unico degli operatori del gioco pubblico. Si prevede inoltre che l'iscrizione al registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari.
Art. 28	Disposizioni che inibisce il pagamento nei confronti dei titolati di locali che forniscono giochi pubblici senza concessione	Con l'intento di rendere ancora più tracciabili i pagamenti e contrastare l'evasione fiscale, è fatto divieto alle società emittenti carte di credito, agli operatori finanziari, bancari e postali di trasferire denaro in favore di soggetti che, mediante reti telematiche o di telecomunicazione, giochino scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro che siano in difetto di concessione, autorizzazione o qualsiasi altro titolo abilitativo. Il non rispetto di tale divieto comporta, per le suddette società, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 ad 1.300.000 euro per ciascuna violazione accertata.
Art. 29	Creazione della figura dell' agente sotto copertura	Viene autorizzato il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad effettuare operazioni di gioco all'interno dei locali dove si effettuano scommesse con il fine ultimo di acquisire prove in merito ad eventuali violazioni in materia di gioco pubblico ed in particolare quelle relative al divieto di gioco per i minori. La possibilità di effettuare tali operazioni sotto copertura è estesa anche al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Art. 30	Divieto di condurre esercizi commerciali con offerta di gioco pubblico per i soggetti che hanno commesso violazioni in materia di versamento delle imposte	Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali o locali all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico tutti gli operatori economici che hanno commesso violazione accertate in via definitiva rispetto all'obbligo di pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali.
Art. 31	Disposizioni per contrastare l' omesso versamento dell'imposta unica nel settore del gioco	Con l'intento di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e il riciclaggio nel settore del gioco, venga disposta la chiusura, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il soggetto gestore del punto vendita sia debitore dell'imposta unica anche sulla base di una sentenza non definitiva.

D) ULTERIORI MISURE DI CARATTERE FISCALE

Le ulteriori disposizioni di carattere fiscale riguardano:

- **l'aumento delle pene per i reati tributari.** In particolare, vengono apportate diverse modifiche al decreto legislativo n. 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La riforma interessa in primo luogo la cornice edittale del reato più grave contemplato dal decreto, ovvero la frode fiscale mediante l'uso di fatture false. Per questo reato, il limite minimo di pena viene innalzato da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione, e quello massimo da sei a otto anni. La pena è attenuata solo se l'importo resta sotto la soglia di 100.000 euro. Inoltre, viene prevista l'applicabilità anche ai reati tributari della confisca per sproporzione, così chiamata proprio perché consente, pronunciata la sentenza definitiva di condanna o patteggiamento, il sequestro di quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.
- la riapertura dei termini di pagamento per la prima rata della definizione agevolata - **Rottamazione Ter.** I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter entro il 30 aprile e non hanno pagato la prima o unica rata scaduta il 31 luglio possono rimettersi in regola, saldando quanto dovuto entro il 30 novembre. Inoltre, non perderanno i benefici della rottamazione ter - e potranno proseguire, laddove previsto, con il piano dei pagamenti - nemmeno i contribuenti che hanno saldato la prima o unica rata oltre il termine previsto del 31 luglio.;
- viene istituita, a decorrere dal 2020, **l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine**, del tutto distinta dall'IMU - che riguarda esclusivamente le piattaforme marine per la coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale come individuato ai sensi dell'art. 2 del Codice della Navigazione. Il criterio di determinazione dell'imposta per i manufatti in questione, è simile a quello previsto per l'IMU per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D e l'aliquota è fissata al 10,6 per mille.;

ULTERIORI MISURE FISCALI

Art. 37	Previsione della riapertura del termine di pagamento per la prima rata della definizione agevolata (Rottamazione Ter)	Si prevede che i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter entro il 30 aprile e non hanno pagato la prima o unica rata scaduta il 31 luglio possono rimettersi in regola, saldando quanto dovuto entro il 30 novembre.
Art. 38	Creazione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)	Si prevede che dal 2020 le piattaforme marine, strutture emerse destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro il mare territoriale, saranno assoggettate all'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
Art. 39	Rimodulazione delle pene per i reati tributari	Viene estesa da un minimo di 4 anni ad un massimo di 8 anni la pena detentiva per coloro che, con l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Per chiunque produca dichiarazione fraudolenta attraverso l'uso di qualsiasi strumento è aumentata la pena detentiva da un minimo di 3 ad un massimo di 8 anni. La reclusione da 3 a 5 anni è prevista per coloro che producono dichiarazione infedele nei casi in cui l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro e nei casi in cui l'ammontare totale degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore ad 1 milione di euro. Da 2 a 6 anni di reclusione sono previsti per omessa dichiarazione quando ciascuna imposta evasa è superiore a 50.000 euro. Sempre da 2 a 6 anni di carcere per chi non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta. Per colui che occulta o distrugge documenti contabili, anche per favorire l'evasione di terzi, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

3. GLI ULTERIORI INTERVENTI DEL COLLEGATO FISCALE

Il "Collegato fiscale" prevede, altresì, una serie di interventi che si possono raggruppare in 4 direttrici prioritarie. In particolare:

- interventi riguardanti la pubblica amministrazione
- misure in favore degli enti territoriali;
- misure per lo sviluppo sostenibile, l'energia, le infrastrutture e le imprese;
- ulteriori misure di carattere fiscale

A) INTERVENTI RIGUARDANTI LA PA

Nell'ambito della pubblica amministrazione si interviene anzitutto riguardo agli **affitti passivi** consentendo, alla PA stessa, di destinare risorse per l'acquisto di immobili; si prevede la possibilità di attuare la **permuta di beni del demanio con immobili adeguati all'uso governativo**; infine si prevede l'**affidamento a "Sogei" dei servizi informatici e ad alto contenuto tecnologico**.

INTERVENTI RIGUARDANTI LA PA		
Art. 43	Intervento in tema di affitti passivi della PA	Viene prevista per gli enti previdenziali la possibilità di destinare una quota delle proprie risorse finanziarie per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle Amministrazioni pubbliche. Viene introdotto anche il comma 4-bis prevedendo che gli enti previdenziali possono utilizzare le risorse sopra citate per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in <i>house</i> delle amministrazioni centrali dello Stato.
Art. 44	Abrogazione articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138	Prevede che ai fini di un'efficace e immediata attuazione delle disposizioni in tema di razionalizzazione della spesa, l'Agenzia del demanio procede, con priorità nelle aree a più elevato disagio occupazionale, ad operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo , al fine di consentire il rilascio di immobili di proprietà di terzi, attualmente condotti in locazione passiva ovvero appartenenti allo Stato e ritenuti inadeguati.
Art. 51	Disposizioni in tema di attività informatiche e digitalizzazione degli organismi pubblici	Con il fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici interessati, possono affidare alla società "Sogei" lo svolgimento di servizi informatici ad alto contenuto tecnologico. Possono avvalersi della medesima società anche il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato e il Comando delle Capitanerie di porto.

B) LE MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

In favore degli enti territoriali viene, *in primis*, prevista la **sospensione degli adempimenti per i comuni della Sicilia colpiti da eventi sismici**; si ampliano le previsioni che incentivano i comuni alla **partecipazione all'attività di accertamento tributario**; si rinvia al 2021 l'adozione del decreto per la rideterminazione dell'IRPEF; viene rinviata al 2020 la **riforma del trasporto pubblico locale**; viene infine modificato la previsione in merito al **fondo di solidarietà comunale**.

LE MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI		
Art. 33	Disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti connessi ad eventi sismici in Sicilia	Tutti i soggetti che avevano, alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea che hanno beneficiato della sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, versano le somme dovute, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 gennaio 2020 o attraverso la rateizzazione nel numero massimo di 18 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese.
Art. 34	Modifiche alla previsione della compartecipazione comunale al gettito accertato	Si ampliano le previsioni in merito all'incentivazione per i comuni alla partecipazione all'attività di accertamento tributario che passano dal 2012 al 2019 alle attuali 2012-2021.
Art. 45	Disposizioni in materia salute	Vengono prorogati, dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2019, i termini previsti in materia di accesso delle Regioni all'incremento del livello di finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 attraverso la stipula di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 46	Intervento in materia di fiscalità regionale	Viene rinviata al 2021 l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio per la rideterminazione dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Sempre al 2021 viene rinviata la determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito dell'IVA. Anche la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario è rinviata al 2021.
Art. 47	Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale	Viene, anzitutto, rinviata al 2020 la riforma del trasporto pubblico locale. Nel dettaglio la si prevede inoltre che ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si tiene ogni anno conto delle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte da RFI, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.
Art. 48	Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto comuni	Si dispone la soppressione della previsione della disposizione che pone l'onere a carico degli enti locali di allegare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
Art. 57	Previsti nuovi criteri per il fondo di solidarietà comunale	È modificata la previsione in merito al fondo di solidarietà comunale prevedendo che la somma di 1.885.643.345,70 euro è destinata ai comuni e alle regioni a statuto ordinario, di cui il 40% per il 2017, il 45% per gli anni 2018 e 2019. Tale quantità è incrementata del 5% dal 2020 fino ad arrivare al 100% dal 2030.

C) MISURE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, L'ENERGIA E LE IMPRESE

Diverse sono le disposizioni in tema di misure per lo sviluppo sostenibile, l'energia, le infrastrutture e le imprese. In particolare, si prevedono incentivi in conto energia; si opera per aumentare gli interventi nel settore dei trasporti e in generale sulla viabilità; si dispongono interventi in merito al pagamento dei debiti della PA nei confronti delle imprese; infine si opera sulle quote di versamenti in acconto.

SVILUPPO SOSTENIBILE, ENERGIA E IMPRESE		
Art. 36	Disposizioni in materia di incentivi in conto energia	Prevede che in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con il sistema di detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese, il contribuente può avvalersi del mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici.
Art. 49	Disposizioni in tema di revisione prioritaria degli investimenti	L'intervento è volto ad aumentare gli interventi previsti, anche nel settore dei trasporti e viabilità con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; gli interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.
Art. 50	Disposizioni riguardo i tempi di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese	Modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Viene anzitutto abrogato il comma 857 dell'articolo 1 che prevede il raddoppio delle misure di garanzia che gli enti sono tenuti ad applicare in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo. Si stabilisce inoltre che gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, possono essere quelli elaborati dall'ente sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC).
Art. 55	Misure per la competitività delle imprese italiane	Si prevede che il Ministero della difesa, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può soddisfare esigenze di approvvigionamento degli Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare e può svolgere attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento richiesti dai citati Stati.